

STATUTO

IN WORK SERVICES COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN TAMMARO CE VIA NERONE 5

Numero REA: CE - 322327

Codice fiscale: 04381300617

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 97846	Raccolta n.20546
	Atto Costitutivo di Società Cooperativa Sociale	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio	
	(23/01/2019)	
	In Nola nel mio studio in via Pompeo Fellecchia n.5.	
	Innanzi a me avv. Giuseppe Lallo, notaio in Nola, iscritto presso	
	il collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata	
	e Nola, sono comparsi:	
	- Sassi Francesco nato a Caserta il giorno 11 marzo 1978 e resi-	
	dente in San Tammaro alla via Nerone n.5 codice fiscale SSS	
	FNC 78C11 B963F	
	- Merola Anna nata a Santa Maria Capua Vetere il 31 maggio	
	1983 e residente in San Tammaro alla via Nerone n.5 codice fi-	
	scale MRL NNA 83E71 I234F	
	- Monaco Paolo nato a Santa Maria Capua Vetere il 21 aprile	
	1973 e residente in Santa Maria Capua Vetere alla via Saraceni	
	n.15 codice fiscale MNC PLA 73D21 I234F	
	I costituiti della identità personale dei quali io notaio sono certo,	
	mi richiedono di ricevere il presente contratto regolato dai patti	
	e condizioni che seguono:	
	I - Tra i comparenti Sassi Francesco, Merola Anna e Monaco Pao-	
	lo viene costituita una società cooperativa sociale sotto la deno-	
	minazione:	
	"IN WORK SERVICES COOPERATIVA SOCIALE".	

	II - L'attività sociale è quella di seguito specificata al successivo	
	articolo 5) delle norme sul funzionamento della cooperativa.	
	III - La società cooperativa sociale ha sede in San Tammaro	
	(CE). Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi	
	dell'art.111 ter disp.att. del cod.civ. le parti indicano il seguente	
	indirizzo: Via Nerone n.5 - San Tammaro (CE).	
	IV - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del cor-	
	rente anno 2019.	
	V - Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote	
	del valore di euro 150,00 (euro centocinquanta/00).	
	I comparenti dichiarano di sottoscrivere e versare ciascuno una	
	quota pari ad euro 150,00 (euro centocinquanta/00).	
	VI - L'organizzazione ed il funzionamento della società coopera-	
	tiva sono regolate dalle norme qui di seguito riportate.	
	- Norme sul funzionamento della cooperativa -	
	"TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.	
	ART.1) La società cooperativa sociale ha la seguente denomina-	
	zione sociale:	
	"IN WORK SERVICES COOPERATIVA SOCIALE".	
	La società cooperativa sociale è disciplinata delle norme in mate-	
	ria di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai	
	sensi dell'art. 2519, ultimo comma, cod. civ..	
	Qualora ai sensi di legge la società cooperativa sociale dovrà es-	
	sere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni	
	dovranno essere adottate le necessarie modifiche alle presenti	

	norme di funzionamento.	
	ART.2) La società cooperativa sociale ha sede in San Tammaro	
	(CE). Con delibera degli organi competenti possono essere isti-	
	tuite sedi secondarie, filiali, succursali.	
	ART.3) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato	
	scioglimento nei modi e termini di legge.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	ART.4) La società ha scopo mutualistico e non di lucro.	
	La Cooperativa che è a mutualità prevalente prevede ai sensi	
	dell'art.2514 c.c.:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-	
	toscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle	
	clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previ-	
	ste per l'assemblea straordinaria.	

	Ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b), legge 8 novembre 1991, n.ro	
	381, la società intende perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-	
	tadini attraverso:	
	A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	B) Lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al seguente	
	art.5 del presente statuto finalizzato all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci	
	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la colla-	
	borazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando	
	quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novem-	
	bre 1991, n.ro 381.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che	
	presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma	
	consentita dall'ordinamento giuridico.	
	Le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, legge 8 no-	
	vembre 1991, n.ro 381, devono costituire almeno il 30% (trenta	
	per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stes-	
	sa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da do-	
	cumentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	

	salvo il diritto alla riservatezza.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e	
	dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari"	
	dall'art.2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.	
	La Cooperativa sociale potrà svolgere la sua attività anche con	
	terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991,	
	ai sensi dell'art. 111-septies disp.att. e trans. cod. civ., la pre-	
	sente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità	
	prevalente.	
	La Cooperativa sociale si propone altresì di partecipare al raffor-	
	zamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa sociale può dunque aderire ad organismi econo-	
	mici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, coo-	
	perativistiche, di lavoro e di servizi.	
	L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dall'Organo	
	Amministrativo. I rapporti tra la società cooperativa sociale e i	
	soci saranno disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra	
	società cooperativa sociale e soci e che saranno predisposti dal-	
	l'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai	
	sensi di legge.	
	ART.5) Per raggiungere lo scopo mutualistico, la società coope-	
	rativa sociale potrà svolgere le attività che seguono:	

	la cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività	
	senza fini di speculazione privata. essa e' retta e disciplinata dai	
	principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512,	
	2513, 2514, 2515 del codice civile,la cooperativa, conforme-	
	mente a quanto disposto dall'art.1 della legge n.381/1991, si	
	propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, svi-	
	luppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;b) lo svolgi-	
	mento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di	
	servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantag-	
	giate di cui all'art.4 della legge n.381/91,la cooperativa, inoltre,	
	e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza	
	fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di otte-	
	nere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occu-	
	pazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.la cooperativa può svolgere la	
	propria attività anche con terzi.la cooperativa può, nello specifi-	
	co,svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti	
	pubblici e privati in genere, le seguenti	
	a) attività socio sanitarie e/o educative:- assistenza sociale e sa-	
	nitaria alla terza età ed all'infanzia; assistenza sia domiciliare sia	
	in strutture pubbliche e private a tutte le fasce sociali, anche	
	svantaggiate (anziani, disabili, tossicodipendenti, ex detenuti,	
	minori soggetti a rischio, ex degenti di istituti psichiatrici); servi-	

	zi di telecompagnia, telesoccorso, teleassistenza, telemedicina,	
	telecontrollo e telemonitoraggio; servizio di trasporto di degenti	
	tramite ambulanze; gestione di case di riposo per anziani, case di	
	cura e di centri di accoglienza per disabili e minori; gestione e	
	fornitura di servizi infermieristici, ota, osa, oss e ata presso il do-	
	micilio, presso strutture ospedaliere e presso residenze sanitarie	
	assistite; gestione di mense scolastiche e sociali; preparazione,	
	distribuzione e consegna a domicilio pasti a favore di anziani e	
	soggetti svantaggiati; gestione asili nido e centri per l'infanzia	
	- servizi ed eventi culturali e sportivi; servizi di animazione; or-	
	ganizzazione di viaggi e soggiorni termali e turistici; promozione	
	e realizzazione di indagini, studi e ricerche sulla realtà sociale ed	
	economica locale; progettazione, monitoraggio, formazione, sele-	
	zione e gestione di progetti nei servizi sociali; svolgere diretta-	
	mente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in	
	genere	
	b) le seguenti attività; servizi di pulizia, sanificazione, disinfezio-	
	ne, disinfestazione e derattizzazione in generale, civile, industria-	
	le, ospedaliera, nelle strutture residenziali, nei centri commer-	
	ciali e negli uffici; servizi per la valutazione dei rischi, di sorve-	
	glianza sanitaria, per la formazione ed informazione sulla sicu-	
	rezza; servizi di trasporto anche per conto terzi; servizi di corrie-	
	re anche espresso e di recapito pacchi a domicilio; servizio di	
	trasporto scolastico e di alunni disabili; facchinaggio, gestione di	
	ristoranti, bar, strutture alberghiere e turistiche; gestione di im-	

	pianti sportivi; gestione di call center; gestione di parcheggi;-	
	gestione di mense scolastiche, ospedaliere, aziendali e altroser-	
	vizi di portierato ed ausiliario, rifacimento letti, servizi comple-	
	mentari e ausiliari,servizi di guardiania e reception;lavori di giar-	
	dinaggio in genere;realizzazione e manutenzione di aree verdi,	
	sfalci erbe, diserbo; servizi di arredo urbano;- trasporto scola-	
	ri, studenti, anziani e disabili nonchè la loro vigilanza durante il	
	trasporto;raccolta di rifiuti in genere;gestione e manutenzione	
	zone di verde attrezzato;servizi di spazzamento vie, piazze e	
	spazi pubblici, strade interne ed esterne, cimiteri e altri servizi di	
	pulizie, gestione e cura cimiteri e altro,realizzazione e manuten-	
	zione di impianti elettrici civili, industriali e pubblici; lavori edili,	
	stradali, manutenzione in genere di segnaletica stradale orizzon-	
	tale e verticale,servizi e lavori di pitturazione e altri servizi di bi-	
	dellaggio e sorveglianza bambini scolastica presso strutture pub-	
	bliche e/o private;servizi di lavanderia industriale, ritiro di bian-	
	cheria,lavaggio, riconsegna e/o gestione lavanderia servizi per la	
	ricognizione della documentazione esistente presso enti pubblici	
	e privati; censimento di beni del patrimonio immobiliare e mobi-	
	liare di enti pubblici e privati; produzione,redazione grafica e di-	
	stribuzione di materiale di stampa (depliant, manife-	
	sti,brochure, ecc.), di materiale cinematografico e audio visivo;	
	servizi fotografici; affissione di manifesti e volantinag-	
	gio;gestione di agenzie di viaggio; servizi turistici e di assistenza	
	al turista; organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre,	

	mercati, esposizioni, convegni, eventi musicali e pubblicita-	
	ri;amministrazione di edifici pubblici e privati; - servizi di consu-	
	lenza per elaborazione dati; assistenza commerciale e finanzia-	
	ria; analisi finanziaria;servizi di consulenza per l'elaborazione	
	delle buste paga e per l'amministrazione del personale; realizza-	
	zione di siti web e consulenza informatica; e-commerce; servizi	
	di consulenza fiscale alle imprese ed ai privati; disbrigo di prati-	
	che di finanziamento per la concessione di contributi regionali,	
	nazionali ed europei ad enti pubblici e privati; servizi di consu-	
	lenza per la partecipazione a gare di appalto (elaborazione di at-	
	testati di sopralluogo, di relazioni tecniche, ecc.); - fornitura di	
	generi alimentari;fornitura di materiale monouso in carta, plasti-	
	ca, alluminio;fornitura di segnaletica stradale;- fornitura di ve-	
	stuario da lavoro;fornitura di materiale per pulizie e di attrezza-	
	ture per pulizie professionali;fornitura di dispositivi per la sicu-	
	rezza sul lavoro, di attrezzature di telesoccorso, di attrezzature	
	per la riabilitazione motoria, per palestre, per l'assistenza socia-	
	le, per le case di riposo e le residenze sanitarie assistite;fornitura	
	di materiale di consumo per uffici, di arredi e complementi di ar-	
	redi per l'ufficio, di macchine per l'ufficio, di attrezzature infor-	
	matiche, di software ed hardware; manutenzione e realizzazione	
	di reti informatiche.La cooperativa potrà assumere qualsiasi la-	
	voro utile al raggiungimento degli scopi sociali presso enti ed or-	
	ganismi pubblici e privati e svolgere attività affini e/o comple-	
	mentari a favore della collettività e della comunità;partecipare a	

11 di 38

	sociale; compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la stipula di	
	convenzioni con enti pubblici e/o privati.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà	
	ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento da istituti di credito,	
	banche, società' e privati, concedendo tutte le opportune garan-	
	zie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, nonchè richiedere	
	agevolazioni creditizie, fiscali e/o finanziarie sulla base di norma-	
	tive emanate o emanande in italia e nei territori dell' unione eu-	
	ropea.Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le atti-	
	vità che necessitano di iscrizione ad albi professionali e che co-	
	munque per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari	
	requisiti non posseduti dalla società nonchè ogni attività finan-	
	ziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.	
	La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di atti-	
	vità, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di pre-	
	stiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del-	
	l'oggetto sociale. E' pertanto, tassativamente vietata la raccolta	
	di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma,la cooperativa può	
	inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare pro-	
	cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gen-	
	naio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.la	

	cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle istitu-	
	zionali, ad eccezione di quelle a queste ultime connesse nella co-	
	stituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici,	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni. possono essere redatti regolamenti che deter-	
	minino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci. tali regolamenti, predisposti	
	dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea	
	con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto	
	modificazioni dell'atto costitutivo.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.6) I soci si distinguono in:	
	a) "SOCI COOPERATORI".	
	Il numero dei "soci operatori" è illimitato e variabile ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei "soci coope-	
	ratori" diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società cooperativa sociale si scioglie e deve essere po-	
	sta in liquidazione.	
	b) "SOCI VOLONTARI".	
	I "soci volontari" prestano la loro attività gratuitamente.	

	I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del	
	numero complessivo dei soci della cooperativa sociale.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche, di ambo i sessi che abbiano compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione del-	
	la necessaria capacità di agire per atto dell'Autorità Giudiziaria o	
	per legge.	
	Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professio-	
	nalità attinente alla natura dell'attività esercitata dalla cooperati-	
	va sociale e, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o	
	specializzazione, devono poter partecipare direttamente ai lavori	
	dell'attività sociale ed attivamente operare al suo esercizio ed al	
	suo sviluppo.	
	Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere soci an-	
	che:	
	- i lavoratori tecnici ed amministrativi in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società cooperativa so-	
	ciale;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia pre-	
	visto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa	
	sociale, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci. Ogni	
	socio per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa socia-	

	le, si obbliga ad osservare le norme del presente atto, dei rego-	
	lamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organismi sociali.I	
	soci sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impre-	
	sa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto	
	previsto negli appositi regolamenti.Ciascun socio deve altresì a-	
	stenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla coope-	
	rativa sociale di riporre affidamento nella sua attitudine persona-	
	le e professionale a partecipare all'attività sociale e al conseguì-	
	mento degli scopi sociali.	
	La cooperativa sociale al fine di stimolare lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, di-	
	sciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, li-	
	mitata ai soli soci e esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	E' prevista altresì la firma del socio finanziatore come previsto	
	per legge	
	La raccolta di prestiti presso soci potrà comunque avvenire nei	
	limiti previsti dall'art. 11, 3° comma, D.Lgs. 1° settembre 1993,	
	n.385 e della legge n.205 del 27 dicembre 2017, e relative deli-	
	bere di attuazione adottate dal C.I.C.R., e comunque nel rispetto	
	delle norme di legge. La remunerazione dei prestiti sociali non	
	può essere superiore a quella stabilita dalle leggi in materia per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico	
	sotto ogni forma.	

	ART.7) In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	"socio cooperatore", titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la	
	prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento	
	economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti	
	interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'As-	
	semblea dei soci ai sensi di legge.I regolamenti interni potranno	
	definire altresì i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo	
	stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da	
	adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel	
	rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.I	
	regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia dei	
	rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa,	
	con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quan-	
	to indicato all'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142, e dovranno	
	essere depositati entro trenta giorni dalla approvazione presso la	
	Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.	
	I regolamenti interni potranno prevedere la riduzione dell'orario	
	o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indetermina-	
	to rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organi-	
	ci della Cooperativa sociale. Gli stessi regolamenti interni stabili-	
	ranno il termine decorso il quale il socio lavoratore, assente per	
	infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal la-	

	voro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario o di	
	sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la	
	riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci la-	
	voratori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la	
	Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissio-	
	ne di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione	
	dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre e-	
	ventualità analoghe. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospen-	
	sione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperati-	
	va sociale chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guada-	
	gni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. E' fa-	
	coltà della Cooperativa sociale istituire forme di previdenza ed	
	assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vi-	
	genti leggi in materia. Nei medesimi regolamenti saranno altresì	
	disciplinate le prestazioni di lavoro dei "soci volontari" e i para-	
	metri e le modalità di rimborso delle spese da essi effettivamen-	
	te sostenute e documentate, ai sensi di legge. Ai soci volontari	
	non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in mate-	
	ria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle nor-	
	me in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali, ai sensi del sopracitato art.4 della legge	
	381/1991.	
	ART.8) Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presenta-	
	re all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale dovràn-	

	no risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fi-	
	scale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà es-	
	sere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;	
	b) l'indicazione della categoria di socio cui intende appartenere e	
	della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professio-	
	nale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, del-	
	le specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende in-	
	staurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi	
	regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella	
	domanda di averne preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non	
	dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e	
	di statuto;	
	d) nel caso di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4, legge	
	n.ro 381/1991, alla domanda dovrà essere allegata la documen-	
	tazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale	
	risulti la condizione di persona svantaggiata.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora deter-	
	minato dall'Assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità profes-	

	sionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'at-	
	tività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto pre-	
	visto dai regolamenti interni e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibe-	
	razione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il	
	nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale da versare	
	nei termini previsti dal presente statuto, mentre il rimborso delle	
	spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno esse-	
	re versati immediatamente. Il consiglio di amministrazione deve	
	entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima suc-	
	cessiva convocazione. L'Organo Amministrativo nella relazione al	
	bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART.9) Le quote sociali sottoscritte in denaro potranno essere	
	versate a rate e precisamente;	
	- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizio-	
	ne;	

	- il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo sal-	
	va, comunque, la facoltà di ciascun socio di effettuare anticipa-	
	tamente l'intero pagamento della quota sottoscritta. In ogni caso	
	l'intero versamento dovrà essere completato entro la chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Il relativo sovrapprezzo quote dovrà essere versato contestual-	
	mente all'atto della sottoscrizione.	
	Le disposizioni che precedono si applicano anche alle sottoscri-	
	zioni di capitale effettuate dai soci durante la vita della società. Il	
	socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quo-	
	te sottoscritte può, previa intimazione da parte degli ammini-	
	stratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli	
	artt. 2531 e 2533, cod. civ..	
	ART. 10) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni va-	
	riazione dei dati previsti dal presente articolo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE	
	ART.11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o	
	morte, e negli altri casi previsti dalla legge.	
	ART.12) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge e comunque quando:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di or-	

	dine familiare e personale, di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa sociale. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società cooperativa sociale, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART.13) L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	

	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partici-	
	pazione alla società cooperativa sociale;	
	3) nei casi previsti dall'art.2286, cod. civ.;	
	4) nei casi previsti dell'art.2288, primo comma, cod. civ..	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre oppo-	
	sizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.14) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo se-	
	guente.	
	ART.15) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione	
	o la morte del socio.	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della	
	quota di capitale da essi effettivamente versata, cui aggiungere i	
	dividendi eventualmente maturati e deliberati e non riscossi,	
	nonchè le somme ad essi eventualmente attribuite per rivaluta-	
	zione e ritorno, a norma del successivo art.19, e da cui dedurre	
	proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato. Il rimborso della quota, salvo il diritto di riten-	
	zione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito entro	

	180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio	
	di esercizio. In caso di morte del socio cooperatore, il diritto de-	
	gli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si	
	matura nella misura, con le modalità e nei termini previste dal	
	presente articolo.	
	I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno	
	richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei	
	predetti 180 (centottanta) giorni.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od	
	atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscos-	
	sione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla ri-	
	scossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute a	
	riserva. In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e de-	
	gli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di	
	previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato	
	dalla Assemblea.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso que-	
	sta per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno	
	dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quo-	
	ta si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rappor-	
	to associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa	
	sociale, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	

	quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso mo-	
	do e per lo stesso termine sono responsabili verso la società co-	
	operativa sociale gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.16) Il patrimonio della società cooperativa sociale è costitui-	
	to:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un nume-	
	ro illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro	
	150,00 (euro centocinquanta/00);	
	b) dalla riserva legale nelle percentuali previste dalle leggi vi-	
	genti dal fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione costituito dalle Associazioni nazionali di rappre-	
	sentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi	
	delle leggi 59/1992 e 142/2001 nella misura di legge (attual-	
	mente 3%);	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a ti-	
	tolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci rece-	
	duti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale nelle percentuali previste dalle	
	leggi vigenti;	
	e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di par-	
	ticolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) dalla riserva costituita con gli avanzi di gestione e da ogni al-	

	tra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la	
	vita della società cooperativa sociale nè in caso di scioglimento	
	della società cooperativa sociale medesima.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa	
	sociale con il suo patrimonio.	
	ART.17) L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo. La cooperativa sociale può anche deliberare	
	aumenti di capitale a pagamento ai sensi dell'art.2524, 3° co.,	
	cod. civ..	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione	
	può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dal-	
	l'Organo Amministrativo. L'aumento di capitale mediante nuovi	
	conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, di	
	beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo,	
	suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di	
	legge al riguardo.	
	TITOLO VI	
	CESSIONE QUOTE	
	ART.18) Le quote dei soci non possono essere cedute con effet-	
	to verso la società cooperativa sociale, se la cessione non è au-	
	torizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comu-	
	nicaione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	

	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la società cooperativa sociale deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'auto-	
	rizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può propor-	
	re opposizione al Tribunale. Il tutto nel rispetto delle norme di	
	legge.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART.19) L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provve-	
	de alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale,	
	dal conto economico e della nota integrativa, secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge. L'Organo Amministrativo redige altresì la re-	
	lazione di cui all'art.2428, cod. civ., indicando specificamente i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della	
	società cooperativa sociale. L'organo amministrativo è tenuto ad	
	ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distri-	
	buzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva le-	

27 di 38

	patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è	
	superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non	
	oltre la metà degli utili. E' vietata la distribuzione di utili in qual-	
	siasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale even-	
	tualmente approvato dalla Assemblea dei soci in base a quanto	
	disposto dai regolamenti interni ai sensi della lettera d), primo	
	comma, dell'art.6, legge 3 aprile 2001, n.142.	
	L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazio-	
	ne di cui alle lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto	
	salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di	
	riserva di cui alla lettera a).	
	La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la e-	
	rogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristoro, di un ulteriore	
	trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta	
	per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al com-	
	ma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art.3 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142, e successive eventuali modifiche, ai sensi e secon-	
	do le modalità di legge.	
	Il ristoro di cui sopra compete ai soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e co-	
	munque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di	
	Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento. Qualo-	
	ra fossero emessi strumenti finanziari nel rispetto delle norme di	
	legge, è comunque vietata la remunerazione degli strumenti fi-	
	nanziari offerta in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura su-	

	periore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi.	
	TITOLO VIII	
	ASSEMBLEE	
	ART.20) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.Nelle assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel li-	
	bro dei soci.Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore del-	
	la quota posseduta.	
	ART.21) L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previ-	
	sti dalla legge. L'assemblea può essere convocata anche fuori	
	della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano. L'as-	
	semblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. La con-	
	vocazione è effettuata mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel libro soci,	
	ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscrit-	
	ta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine, ovvero	
	ancora	
	- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al nu-	
	mero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla so-	
	cietà cooperativa sociale ed annotato nel libro soci. La convoca-	

	zione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora del-	
	l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso la	
	deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è	
	stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni,	
	purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli am-	
	ministratori e sindaci, - questi ultimi se nominati -, siano presen-	
	ti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si op-	
	ponga alla trattazione dell'argomento.	
	ART.22) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autentica-	
	ta, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in	
	ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli	
	atti sociali.	
	ART.23) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di	
	quest'ultimo, dal Vice-Presidente, se nominato. In caso di loro	
	mancaza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata da-	
	gli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, desi-	
	gnato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redat-	
	to da un Notaio.	
	ART.24) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da ver-	
	bale ai sensi di legge. Il Presidente dell'Assemblea verifica la re-	
	golarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	

	votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto	
	nel verbale.	
	ART.25) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi di-	
	ritto di voto e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previ-	
	sti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479,	
	cod. civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino più	
	della metà dei soci aventi diritto di voto, salve le più elevate	
	maggioranze richieste dalla legge.	
	TITOLO IX	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ART.26) La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette	
	membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determi-	
	nato dall'assemblea all'atto della nomina. I membri del Consiglio	
	di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea: essi restano	
	in carica per tre esercizi sociali; essi sono rieleggibili. Alla carica	
	di amministratore possono essere nominati anche persone che	
	non siano soci. La maggioranza degli amministratori è scelto co-	
	munque tra i soci cooperatori.	
	ART.27) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese soste-	
	nute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un com-	
	pensio. I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti al-	
	l'atto della nomina o successivamente dall'assemblea.	
	ART.28) La gestione della società spetta all'Organo Amministra-	

	tivo. Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di	
	legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può dele-	
	gare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri deter-	
	minando i limiti della delega.	
	ART.29) La firma sociale e la rappresentanza della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al	
	Vice Presidente, se nominato; nonchè agli Amministratori dele-	
	gati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.	
	L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determi-	
	nati atti o categorie di atti.	
	ART. 30) Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi mem-	
	bri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea ed, e-	
	ventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in	
	tutti i casi di sua assenza o impedimento. Le decisioni del Consi-	
	glio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale. Il	
	Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove,	
	purchè nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno	
	dei suoi membri, con specifica indicazione degli argomenti da i-	
	scrivere nell'ordine del giorno.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun ammini-	

	stratore, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza, ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori stessi,	
	e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta	
	entro il predetto termine.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora	
	della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno. Saran-	
	no tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di	
	cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora	
	siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se	
	nominati.Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.Il relativo ver-	
	bale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante	
	che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	TITOLO X - CONTROLLI	
	ART.31) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge o su deci-	
	sione dei soci, l'assemblea nomina un sindaco con funzioni an-	
	che di controllo contabile.	
	Il sindaco dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al ter-	
	zo esercizio ed è rieleggibile.	
	ART.32) In ogni caso i soci che non partecipano all'amministra-	
	zione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	

	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	TITOLO XI	
	MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO.	
	ART.33) Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione,	
	la fusione, la scissione, della società cooperativa sociale sono di-	
	sciplinate dalle norme di legge in materia.	
	TITOLO XII	
	LIQUIDAZIONE	
	ART.34) In caso di scioglimento della società cooperativa socia-	
	le, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai	
	sensi dell'art.2487 cod. civ. in conformità alle norme di cui al	
	Decr.Leg.vo n.155/2006.	
	In caso di scioglimento della società cooperativa sociale l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividen-	
	di eventualmente maturati, saranno devoluti a scopi e a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART.35) L'organo amministrativo elaborerà appositi regolamenti	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che determinano	
	i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualisti-	
	ca e ogni altro regolamento previsto dalla legge; compete all'as-	
	semblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regola-	
	menti.Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente	

	statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in mate-	
	ria" con prevalente riferimento al Decr.Leg.vo n.155/2006	
	nonchè delle modifiche di cui alla legge n.205 del 27 dicembre	
	2017.	
	VII - I componenti, quindi, procedono alla nomina del primo Or-	
	gano Amministrativo e nominano per i primi tre esercizi sociali	
	un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri nelle	
	persone di:	
	- Sassi Francesco, Presidente -	
	- Monaco Paolo, Vice Presidente	
	- Merola Anna, Consigliere -	
	i quali accettano la carica e dichiarano che a loro carico non sus-	
	sistono cause di ineleggibilità e decadenza.	
	Essi come sopra specificato sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della Società eccettuati solo	
	quelli riservati alla decisione dei Soci dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo.	
	La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione e nelle ipotesi sopra previste al Vice Presidente.	
	VIII - Viene, infine, delegato il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrato al compimento di tutte le pratiche e adempimenti ne-	
	cessari per la legale costituzione della Società cooperativa socia-	
	le ed a richiedere l'iscrizione all'Albo nazionale delle società coo-	
	perative nei termini e con le modalità previste dalla legge esone-	

	rando espressamente me notaio da ogni attività in materia e da	
	ogni responsabilità al riguardo. Il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione viene inoltre delegato espressamente e concorde-	
	mente ad apportare tutte le eventuali modifiche richieste dai	
	competenti Organi in sede di iscrizione della società cooperativa	
	ed in sede di ispezione durante la vita della società.	
	IX - Al presente atto si applicano le disposizioni di cui al Decreto	
	Legislativo n.460/1997.	
	X - Le spese tutte del presente atto e da esso conseguenti sono	
	a carico dei soci.	
	Danno atto le parti che l'importo globale approssimativo delle	
	spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta	
	ad euro ottocento/00	
	Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i costituiti dichiarano	
	di essere stati informati che il trattamento dei dati personali for-	
	niti è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del tratta-	
	mento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vi-	
	gente ed è finalizzato unicamente per l'espletamento delle atti-	
	vità connesse a questo atto e sue conseguenziali. I costituiti di-	
	chiarano di essere edotti che agli stessi sono riconosciuti i diritti	
	di cui all'art.7 del d.lgs.n.196/2003.	
	Richiesto io notaio,ho ricevuto il presente	
	contratto del quale ho dato lettura alle parti costituite che da me	
	personalmente interpellate lo hanno dichiarato del tutto confor-	
	me alla loro volontà manifestatami ed approvato. Consta questo	

37 di 38

[illegible]